

COPIA



COMUNE DI CALDES

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 13

Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: Determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022).

L'anno *duemilaventidue* addì *undici* del mese di *maggio* alle ore **20.30** nella sala consiliare di Caldes, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori

MAINI Antonio	Sindaco
BAGGIA Roberta	Consigliere
DALPIAZ Daniele	Consigliere
GHIRARDINI Alessandro	Consigliere
IACHELINI Lisa	Consigliere
MARINELLI Cristian	Consigliere
PANCHERI Mauro	Consigliere
PANCHERI Valentina	Consigliere
PIRAS Eleonora	Consigliere
RIZZI Matteo	Consigliere
STABLUM Giada	Consigliere
VALENTINOTTI Arianna	Consigliere
ZINI Lorenzo	Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 Codice degli Enti Locali
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **16.05.2022** all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, **16.05.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Franco Battisti -

Assiste il Segretario Comunale signor **Franco Battisti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Antonio Maini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Determinazione dello Schema Regulatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 (deliberazione di ARERA n. 15/2022).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 481/1995 affida all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'articolo 2, comma 37, della Legge n. 481/1995 prevede che "le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio";

Vista:

- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, n. 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Considerato che con la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come ribadito con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, viene definito come Ente Territorialmente Competente "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;"

- l'amministrazione Comunale è quindi identificata come Ente Territorialmente ai sensi del MTR-2 e, conseguentemente, valida il Piano Economico Finanziario;
- l'art. 28 c. 1 dell'Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF riporta che "la validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole è:

- affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, con delega approvata in Consiglio comunale in data 06/08/1986;
- affidataria del servizio di applicazione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della legge 27/12/2013 n. 147, con Convenzione approvata dal Consiglio comunale in data 26.11.2021;

Preso atto che la Comunità della Valle di Sole svolge i seguenti servizi di raccolta e trasporto, inclusa la gestione della tariffa e rapporto con l'utenza per conto dei Comuni convenzionati:

- a) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;

- b) provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;
- c) promuove l'informazione presso gli utenti così come previsto dall'art. 61;
- d) garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l'uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi di cui all'art. 61;
- e) può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l'igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, orientato all'uniformità di erogazione del servizio su tutto il territorio da proporre ai rispettivi Consigli comunali;
- f) per la copertura dei costi dei servizi di cui sopra, si provvede mediante fatturazione diretta dei relativi oneri ai comuni che adottano un modello tariffario di tipo tributario e tramite l'applicazione della tariffa rifiuti agli utenti, nel caso di applicazione di un modello tariffario corrispettivo;

Considerato che la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" riporta:

- *fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 481/1995, l'Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;*
- *al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale previste dalla legge n. 205/2017, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;*
- *nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuite dalla legge n. 205/2017 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità abbia il **potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni**, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000;*
- *alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge n. 205/2017 e dalla legge n. 481/1995, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima; Preso atto che:*

- l'art. 1 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF approva il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), Allegato A della stessa, che **si applica dal 1° gennaio 2023**;
- l'art. 2 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF prevede che l'Ente Territorialmente Competente "può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF";
- l'art. 3 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF definisce la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";
- l'art. 5 della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF definisce le "Modifiche alla deliberazione n. 444/2019/R/RIF" recante le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 2 del TQRIF definisce l'ambito di applicazione indicando che:
 - 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.

- l'art. 3 c. 1 del TQRIF definisce che:
 - *Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.*

Visto:

- l'art. 9 c. 2 dell'Allegato A della Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF prevede la possibilità di considerare nel PEF 2022-2025 le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;
- l'art. 8 della Deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)" dell'ARERA prevede l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025, relativamente alle annualità 2024 e 2025;

Considerato che:

- gli schemi regolatori previsti dal TQRIF impongono gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica riportati nell'Appendice 1 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, distinti per ogni schema regolatorio e che si allega alla presente deliberazione (**Allegato 1**);
- la Tabella 1 dell'art. 53 del TQRI (**Allegato 2**), che si allega alla presente deliberazione, definisce gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione;
- l'art. 56 del TQRIF recante la "Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità" indica che:
 - 56.1 *Il gestore deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità, nonché l'esecuzione delle prestazioni medesime, pervenute tramite gli sportelli fisici e online, il servizio telefonico, il pronto intervento, e la casella di posta elettronica dedicata.*
 - 56.2 *Il registro di cui al precedente comma 56.1 deve riportare i dati di qualità relativi a ogni singola gestione nella quale il gestore svolge il servizio. I dati devono essere registrati e comunicati annualmente all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente, relativamente a ciascuna gestione di competenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, come indicato al successivo Articolo 58.1.*
- l'art. 57 del TQRIF recante la "Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati" recita:
 - 57.1 *Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo Articolo 58 e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TQRIF, il gestore deve:*
 - a) *aggiornare il registro di cui all'articolo 56 con le informazioni e i dati richiesti;*
 - b) *assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra i diversi archivi e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;*
 - c) *conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.*
- l'art. 58 del TQRIF recante "Comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti" riporta che:

- **58.1 Entro il 31 marzo di ogni anno**, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'articolo 56.
- **58.2** Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I.

Preso atto che:

- per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;

Considerato che:

- la Comunità della Valle di Sole, in qualità di gestore, svolge le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- il Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente, svolge le attività di spazzamento e lavaggio strade;
- la Comunità della Valle di Sole ed il Comune sono i soggetti che devono adempiere agli obblighi previsti dal TQRIF;
- i gestori hanno effettuato una valutazione per definire lo stato delle attività svolte e la rispondenza agli obblighi riportati nel TQRIF;
- anche se i servizi erogati dal gestore rispondono in gran parte alle disposizioni dettate dall'Autorità, prevedendo in alcuni casi livelli e prestazioni migliorative rispetto a quanto definito nel TQRIF, ma si rende necessario un adeguamento di alcuni aspetti gestionali e procedurali, in particolare per il tracciamento e la registrazione delle informazioni;
- la scelta del quadrante ha effetti diretti sul PEF e sui costi in esso contenuti poiché comporta nuovi investimenti, pertanto si ritiene che la scelta del posizionamento nello schema regolatorio previsto nell'art. 3 del TQRIF (allegato alla delibera n. 15/2022 di ARERA), debba essere compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF, che il comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 individua nel 30 aprile di ciascun anno.
- Con deliberazione giuntale n. 29, dd. 28.04.2022 erano stati già approvati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in approvazione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata la relazione sopra premessa;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 23.08.2006;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dichiarando l'immediata eseguibilità della presente, al fine di rilasciare immediata impegnativa in favore del Centro Servizi Socio-Sanitari e residenziali di Malè;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige Titolo IV *“Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”* (Capo I *“Responsabilità”* – Capo II *“Controlli”* – Capo III *“Disposizioni in materia contabile”*), approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consigliere n. 8 dd. 10.03.2010 e modificato con deliberazioni consiglieri n. 28 dd. 12.09.2014 e n. 27 dd. 10.06.2015;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e triennale 2022-2024;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di definire** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo **SCHEMA I** della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 c. 1 del TQRIF;
3. **di prevedere** in fase di aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 la possibilità di modificare lo schema regolatorio di riferimento, nonché recepire nel Piano Economico Finanziario gli eventuali oneri per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità;

4. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune sezione trasparenza rifiuti;
5. **di dare comunicazione**, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore Comunità della Valle di Sole;
6. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss m, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sull'albo telematico del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa;

7. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
 - In relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

